

N. R.G. 7195/2020



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Maddalena Bassi | Giudice |
| - dr. Fabio Doro | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7195/2020 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da

MOVER SERVIZI S.C. in liquidazione coatta amministrativa (P.I.04145620235)

con gli avv. Giulio Veronese e Christian Fornasier del foro di Treviso

Attrice

contro

Malaguti Massimo (C.F. MLG MSM 58D28D878V)

con l'avv. Silvia Puggina del foro di Ferrara,

Gozzi Stefano (C.F. GZZSFN73E13D599I)



Chiavenato Nico Fausto (C.F. CHVNFS76H26B107L)

Entrambi con l'avv. Nicola Milano del Foro di Modena (C.F. MLNNCL77M31F257Z)



Eredi Di Giulio Luca nato a Como (CO) il 13.08.1975

Giarola Francesco nato a Legnago (VR) il 08.02.1963

LU.CE Consulting s.r.l. (p.iva 06161091217)

Fava Gaetano FVAGTN68H24H501J

Contumaci

Convenuti

Conclusioni precisate con note ex art. 127 ter c.p.c. con rinuncia a termini ex art. 190 c.p.c., e causa trattenuta in decisione con ordinanza del 21/12/2023 comunicata alle parti lo stesso giorno

Conclusioni per parte attrice:

Nel merito in via principale

Accertata la responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. dei convenuti per i fatti di cui in narrativa o, in via subordinata di natura contrattuale dei convenuti Fava e Luce Consulting srl, nonché accertata in ogni caso la responsabilità ex art. 2392 c.c. dei signori Giarola, Gozzi, Di Giulio, Chiavenato e Malaguti, condannarsi gli eredi del sig. Di Giulio Luca e gli altri convenuti in solido tra loro, o in subordine ciascuno per la propria parte di responsabilità, al risarcimento dei conseguenti danni per come espressi in atti per l'ammontare complessivo di Euro 3.135.227,95, oltre ad interessi maturati e maturandi sugli importi distratti e sulle somme non corrisposte all'Erario, oltre ad un importo da liquidarsi in via equitativa per perdita chance. Vittoria di spese, diritti ed onorari della presente fase e di quella cautelare

In via istruttoria (*omissis; come da foglio telematico 18/12/2023*)

Conclusioni per parte convenuta Gozzi e Chiavenato:

- **in via principale**, previo accertamento dell'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai convenuti Sigg.ri Stefano Gozzi e Nico Fausto Chiavenato, respingere le domande formulate da Mover Servizi s.c. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti dei Sigg.ri Stefano Gozzi e Nico Fausto Chiavenato, a qualunque titolo, in mancanza dei presupposti di legge ed in quanto infondate in fatto e in diritto, ovvero in ogni caso in quanto del tutto indimostrate, per tutti i motivi esposti, con ogni conseguente pronuncia;



- **in ogni caso**, con vittoria di spese e compensi di procedimento.

Conclusioni per parte convenuta Malaguti:

- in via principale, accertarsi l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità, a qualunque titolo, in capo al convenuto Malaguti Massimo, non sussistendone i presupposti di legge e di fatto;

- per l'effetto, respingere tutte le domande formulate da Mover Servizi s.c. in liquidazione coatta amministrativa nei confronti del convenuto Massimo Malaguti, per tutti i motivi dedotti, in quanto infondate in fatto e in diritto e in ogni caso non provate, con riserva di agire nei confronti del responsabile all'esito del procedimento, con ogni conseguente pronuncia di legge; - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi relativi al presente procedimento e quello cautelare da distrarsi nei confronti della scrivente difesa.

MOTIVI

Con l'atto di citazione Mover Servizi, riprendendo la narrativa di precedente ricorso cautelare riferiva che essa, società cooperativa, era stata costituita il 12/12/2012 ed esercitava in maniera prevalente attività nel settore dei servizi logistici relativi alla distribuzione di merci, allo scopo di onorare l'oggetto sociale consistente nell'ottenere continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni, rispetto a quelle di mercato, per i soci.

Il CdA nominato il 20/5/2017 era composto dai convenuti Francesco Giarola, Presidente, e Gozzi Stefano, Di Giulio Luca, Chiavenato Nico Fausto e Malaguti Massimo consiglieri. La Coop era anche dotata di collegio sindacale.

L'atto di citazione esponeva che il Presidente della cooperativa aveva stipulato, con il rag. Fava Gaetano di Roma prima (25/5/2017) e con la società Lu.ce. consulting s.r.l. di Milano (*rectius* Cologno Monzese) poi (28/11/2017) due contratti aventi ad oggetto, oltre ad altre prestazioni consulenziali non comunque rese, la verifica e successivo pagamento dei modelli F24 per la società, nonostante Mover avesse già in essere un contratto con un professionista che calcolava il dovuto e predisponendo i modelli F24 perché i dipendenti sociali provvedessero al pagamento.

A ciò seguiva il trasferimento da parte di Mover ai due predetti soggetti di somme destinate al pagamento delle imposte, che venivano pagate su emissione di fatture da essi emesse per "spese anticipate" e che non venivano affatto utilizzate a tale scopo, tanto che gli "incaricati" redigevano modelli F24 nei quali l'importo delle imposte veniva azzerato dalla contrapposta indicazione di crediti di imposta inesistenti di pari importo, indicando del tutto impropriamente il codice tributo 1631. Le



somme girate ai due “consulenti”, inclusive di un compenso di euro 4.575,00 a favore di Fava, non venivano più ritornate a Mover.

Il Collegio sindacale, verificate anomalie già nel corso delle verifiche trimestrali 2017, dopo avere interloquuto con il Presidente, e appreso dei due contratti citati, nel gennaio 2018, verificato il “cassetto fiscale” della società, convocava il Consiglio di amministrazione per il 22/1/2018, ma in tale occasione il Consiglio, informato dai Sindaci, nulla riferiva, chiariva o decideva. Il 23/1/2018 il Collegio sindacale presentava esposto alla Guardia di Finanza e poi, il 26/2/2018, denuncia querela. Nella relazione al bilancio 2017, datata 10/5/2018, esprimeva in ragione dei fatti in questione un giudizio negativo sulla veridicità del bilancio.

Nel frattempo il CdA non assumeva iniziative e anche nel 2018 e nel 2019 proseguiva l'emorragia di denaro a favore di Lu.ce., con le stesse modalità.

La cooperativa era sottoposta fra il 22/3/2018 e il 15/6/2018 a ispezione straordinaria; il 25/1/2019 a commissariamento governativo (Commissario nominato il dr. Renato Murer); e successivamente (15/1/2020, D.M. 12/2020) a liquidazione coatta amministrativa.

La Liquidatela dunque agisce contro i componenti del CdA e dei due consulenti (cui si addebita una illecita attività distrattiva “*a partire dai contratti firmati*”) per il ristoro del danno, ex art. 2043 c.c., e, per i consiglieri, ex artt. 2392, 2393 e 2394 c.c., il danno essendo esposto in:

- esborsi conseguenti ai contratti, di somme non dovute e distratte;
- previste sanzioni per indebite compensazioni fiscali;
- perdita di *chance*, avendo la vicenda reso insolvente la cooperativa, prima florida.

Si costituivano i soli convenuti Malaguti, Gozzi e Chiavenato, tutti protestando la loro non censurabile ignoranza, fino al 22/1/2018, di quanto compiuto dal Presidente, il solo soggetto che nel CdA si occupava effettivamente della gestione, in modo solitario, mentre i consiglieri, soggetti operativi nella sola attività lavorativa, prima di lui si fidavano, e, poi, non riuscivano a superare l'opacità amministrativa generate da dipendenti fedeli al Giarola. Essi affermavano la idoneità delle iniziative intraprese dal CdA che aveva da subito (25/1/2018, seduta alla quale il Collegio sindacale non era stato convocato, per quanto allega la parte attrice) disposto la cessazione dei versamenti irregolari, dando mandato allo stesso Collegio sindacale di “*verificare le irregolarità in oggetto presso gli organi di controllo competenti*” e riservando di agire in contenzioso una volta verificata la irregolarità dei versamenti; e inoltre incaricando l'avv. Polastri, esperto tributario. Il Presidente Giarola, allegavano, aveva sempre continuato a rassicurare i consiglieri di quello che egli presentava come un errore relativo ai codici tributo, preannunciando una regolarizzazione.



Alla prima udienza 13/1/2021 il processo era dichiarato interrotto per morte del consigliere Di Giulio Luca, non costituito; veniva riassunto con atto notificato ai convenuti tutti e agli eredi di Di Giulio (era disposta rinotifica al convenuto Giarola, che restava nondimeno contumace) ma nessun altro si costituiva.

Del fascicolo cautelare 3409/2020, e di quello del reclamo 6178/2020 è stata disposta acquisizione; la Cancelleria ha fornito la sola parte cartacea.

Assegnati termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa era istruita per prove orali, e trattenuta una prima volta in decisione il 2/11/2022; rimessa sul ruolo per rinnovare la notifica a Lu.ce Consulting, rimasta ancora contumace, è stata nuovamente trattenuta a sentenza come sopra, e le parti costituite, avendone già fruito nella precedente occasione, hanno rinunciato a nuovi termini ex art. 190 c.p.c.

Esborsi

Giova in premessa ricordare che in sede cautelare era stato accordato in prime cure, e confermato in reclamo quanto a Giarola, solo impugnante, il sequestro conservativo a favore dell'attrice contro i consiglieri e loro eredi come segue:

- Lu.Ce Consulting srl fino alla concorrenza di € 1.053.287,76, pari alle somme da essa percepite;
- Gaetano Fava fino alla concorrenza di € 323.099,92, pari alle somme da lui percepite;
- Francesco Giarola fino alla concorrenza di € 1.376.387,68 (totale delle somme indebitamente versate ai due precedenti negli anni 2017, 2018 e 2019);

Stefano Gozzi, Luca Di Giulio, Nico Fausto Chiavenato, Massimo Malagutti fino alla concorrenza di € 899.009,79 (pari a quanto indebitamente versato a Lu.ce nel 2018 e nel 2019)

Ciò avendo ritenuti il giudice designato sussistente prova in *fumus* degli indebiti esborsi fatti dalla cooperativa a seguito dei contratti stipulati solitariamente dal Presidente.

Di fatto, di tali esborsi, pacificamente non più rientrati, nessuno dei convenuti costituiti dubita, né ne faceva contestazione Giarola Francesco nel suo reclamo all'ordinanza cautelare.

Parte attrice documenta a docc. 24/24*quinqies*, con opportuni specchi esplicativi, le uscite monetarie successive ai due censurati contratti, uscite non destinate a pagamento di imposte e incamerate *tout court* dai "consulenti" senza titolo alcuno, per i seguenti importi:

- rag. Fava, euro 323.099,92 nel corso del 2017 (di cui 4.575,00 per il pagamento di asserite prestazioni professionali);
- LU.CE. Consulting S.r.l. euro 154.277,97 nel 2017, euro 758.443,48 nel 2018, euro 140.566,31 nel 2019.



Anche alla luce dell'istruzione probatoria, si condivide con il giudice della cautela la conclusione che i due contratti furono stipulati solitariamente dal Giarola, all'insaputa degli altri consiglieri, e che pure a loro insaputa corsero, nel 2017, i vari pagamenti: risulta infatti anche dall'istruzione testimoniale che il Giarola era il solo componente del cdA a occuparsi dell'amministrazione, mentre gli altri consiglieri, che non percepivano compenso come tali, erano inquadrati come dipendenti, e dunque evidentemente si occupavano delle attività di lavoro e sedevano in Consiglio, come essi si esprimono, per spirito di servizio. Le impiegate oltre che i Sindaci hanno chiaramente dipinto l'amministrazione della cooperativa come saldamente in mano al Giarola, tanto da riservare a lui, tramite le credenziali detenute da lui o dalle segretarie che solo a lui facevano riferimento, gli accessi alla pec e al cassetto fiscale della cooperativa.

La stipula dei detti contratti, aventi ad oggetto prestazioni di analisi strategica e di gestione di piani operativi, mai fornite, e in più una prestazione – quella di redazione dei modelli F24 – già precedentemente affidata ad altro consulente, e inoltre il loro pagamento, prestazione del tutto superflua alla quale bene avrebbe potuto provvedere, come già accadeva, il personale di Mover sulla scorta dei modelli predisposti dal professionista già incaricato, ha costituito l'evidente pretesto per il trasferimento di massicce quantità di denaro, anticipate ai “consulenti” per i pagamenti – tale era la causale delle fatture da essi emesse – ma di fatto non pagate, dato che il modelli F24 predisposti dai consulenti, indicavano pari somme di imposta a credito, da compensare, e portavano un saldo a pagare sostanzialmente zero (0,01 euro).

La totale superfluità di questi incarichi di redazione e pagamento imposte, e la natura apparente della parte relativa a strategie e piani operativi, rendono evidente il preordinamento degli incarichi a trasferire ai “consulenti” liquidità da non più fare rientrare in società: non vi è allegazione né emergenza di sorta circa il fatto che Giarola, nel 2017, avesse mai chiesto ai “consulenti” contezza del loro operato o comparato quanto a loro versato con quanto portato dai modelli F24 via via pagati, con il debito fiscale effettivo e con l'effettivo diritto a compensazioni.

Quanto ai consulenti, essi preordinarono con Giarola una copertura formale di sottrazioni illecite, da essi compiute, commettendo dunque fatti rientranti anche nella fattispecie invocata dell'illecito aquiliano.

Gli amministratori non delegati sono tenuti all'adempimento dei doveri loro attribuiti dalla legge, in primis a occuparsi come organo della gestione della società (2380bis c.c.): pertanto, operando nell'organo, sono tenuti a partecipare alle deliberazioni in modo consapevole e informato; e sono tenuti a farlo con la diligenza richiesta dalla natura del loro incarico e dalle loro responsabilità (2392 c.c.), il che rende non scusabile la stessa imperizia. Le difese dei consiglieri semplici insistono sul fatto



che essi non erano titolari di deleghe, ma non allegano neppure che il Presidente fosse a sua volta titolare di deleghe, (se così fosse comunque i consiglieri sarebbero stati tenuti a vagliare e in caso di mancanza sollecitare le relazioni del delegato, 2381 comma 3 c.c.), limitandosi ad affermare che egli gestiva solitariamente la società; ma ciò i Consiglieri non avrebbero dovuto permettere, tantomeno dopo l'emergere di consistenti segnali di allarme.

Ebbene, anche successivamente al 22/1/2018, data alla quale può certamente collocarsi la consapevolezza dei consiglieri semplici circa l'esistenza di contratti anomali e di anomale compensazioni di imposta, che avevano determinato, nel 2017, un minor versato fiscale di euro 472.803,00 (così poi la relazione dei Sindaci al bilancio 2017, in data 10/5/2018) la reazione dei consiglieri fu alquanto limitata, e chiaramente inefficace. Essi deliberarono, nella seduta del 25/1/2018 (assenti i Sindaci, che l'attrice allega non essere stati neppure convocati) la cessazione dei pagamenti anomali e rimisero alle mani e alle iniziative dei Sindaci ulteriori verifiche riservandosi in modo generico di procedere a contenzioso; si contentarono di quanto solo successivamente intrapresero la Guardia di Finanza (dopo la denuncia di fine febbraio 2018 dei Sindaci) e il Ministero (con l'ispezione iniziata nell'ultima decade di marzo). Solo il 17/2/2018 venne sottoposta ai voti dell'assemblea – quando in realtà il CdA bene avrebbe potuto decidere autonomamente sul punto, essendo investito di ampi poteri dallo Statuto – la proposta di dare incarico a legali per la tutela della società e il recupero delle somme, ivi venendo indicato quale responsabile, peraltro, il solo rag. Fava.

Quanto all'incarico all'avv. Polastri, quest'ultimo, sentito quale teste, ha riferito di avere conferito con il solo Giarola, che nel gennaio 2018 lo aveva incaricato di verificare le "anomalie" precisando di non averne fatto parola ai consiglieri; allo stesso avv. Polastri il Giarola, per quanto riferito dal teste, aveva manifestato di ritenere vi fosse solo una questione di errori nel codice tributo, fino all'aprile 2018, quando sarebbe stato lo stesso avv. Polastri a suggerirgli di assumere iniziative contro i "consulenti". Di fatto solo nel maggio si hanno mail fra Giarola e l'avvocato, in cui si parla di dare corso a diffide formali, peraltro relativamente sempre al solo Fava (docc. 10 e 11 Gozzi + 1) al quale l'avv. Polastri aveva un mese prima rivolto inutilmente richieste di documenti e chiarimenti (docc. 7 e 8); mentre è del 6/4/2018 una lettera dell'avv. Polastri a Giarola, in cui si tratta solo della possibilità di dare corso a iscrizioni a bilancio a seguito di poste debitorie della scoperta delle "discrepanze", ritenute imputabili al Fava.

Nel frattempo i pagamenti – questa volta, a favore di Lu.ce – continuavano, non era assunta alcuna iniziativa recuperatoria né di sanatoria della situazione fiscale.

Non risulta dunque alcuna concreta iniziativa dei consiglieri, pur resi edotti dell'esistenza di problemi evidentemente ben più gravi di semplici errori nei codici tributo. Il sindaco Rango ricorda che nella



seduta del 22/1/2018 i consiglieri fecero diverse domande; e se già il 23/1/2018 i Sindaci fecero esposto alla Guardia di Finanza (doc. 8 Mover) documentando come fossero stati eseguiti pagamenti al Fava, mentre l'imposta non era stata pagata a causa di compensazioni invece non dovute emergenti dal cassetto fiscale della società, è lecito ritenere che il 22/1 questa circostanza – ben diversa da un semplice problema di codice tributo errato – fosse stata spiegata dai Sindaci a quei consiglieri che fino ad allora, può ritenersi, erano rimasti effettivamente ignari.

Ciononostante i consiglieri si limitarono a disporre, ma non poi a verificare, la cessazione dei pagamenti anomali; a rimettersi all'operato dei Sindaci, ad attendere iniziative dell'autorità, e ad attendere l'operato del legale, lasciando che il rapporto con il medesimo fosse tenuto dal solo Giarola. In questa inerzia si maturarono le ulteriori indebite uscite.

Pertanto, i consiglieri semplici hanno concorso per colpa, con il Presidente, e con il soggetto percettore (Lu.ce), a cagionare il danno corrispondente all'ammontare delle uscite indebite dell'anno 2018 (il primo già il 23/1/2018).

Si tratta delle somme già partitamente individuate in sede cautelare

Sanzioni

Nell'atto di citazione si chiedeva inoltre il ristoro del danno derivante da sanzioni che sarebbero state applicate conseguentemente alle indebite compensazioni.

Nella memoria istruttoria (183 comma VI n. 2) erano prodotti da Mover, senza commento, vari documenti (29/34) fra i quali due carelle di pagamento Ag. Entrate, una attestazione di questa, senza data, relativamente ad un credito non ancora iscritto a ruolo per iva, irap. Ires 2017 e 2018 per euro complessivi 122.981,93 , una dichiarazione di credito Inail, una comunicazione del Commissario di ammissione a passivo di credito INPS, due richieste di ammissione al passivo di Ag. Entrate, lo stato passivo di Mover al 4/8/20 (in cui Agenzia Entrate è ammessa in privilegio per euro 122.981,93). A tale documentazione, rimasta incommentata fino alla comparsa conclusionale, parte attrice affianca la richiesta a che sia il giudice ad attivarsi ex art. 213 c.p.c. per conoscere dalle amministrazioni aventi diritto l'importo delle sanzioni e degli interessi; in ciò dimenticando il proprio onere probatorio.

Venendosi alle risultanze di quanto la parte ha documentato, se ne ricavano importi vari e in parte sovrapponibili; si dovrà fare riferimento al carico ammesso al passivo (doc. 29) di euro 122.981,93, somma corrispondente alla certificazione doc. 32 ove sono esposti sanzioni per euro 62.191,88, di cui 51.220,31 per il 2018, e interessi per euro 4.269,84, di cui 3.369,87 per il 2018. Le somme relative al 2018 (54.590,18) sono addebitabili anche ai consiglieri semplici (o eredi) e a Lu.ce Consulting, solo



soggetto percettore nell'anno; non è invece possibile distinguere sanzioni e interessi 2017 dovuti rispettivamente rispetto alle somme indebitamente percepite dai due consulenti



Perdita di chances

Si tratta del danno che scaturirebbe dalla perdita da parte della Cooperativa della possibilità di continuare la propria attività secondo i trend anteriori alle operazioni lesive. L'allegazione a questo proposito è totalmente generica.

In definitiva sono dovuti:

- Da Giarola Francesco euro 1.438.579,56 (1.376.387,68 versamenti indebiti + 61.191,88 sanzioni e interessi)
- Dai consiglieri semplici, solidali con Giarola, la minore somma di euro 953.599,97 (899.009,79 + 54.590,18) per gli esborsi successivi alla loro informativa;
- Da Fava Gaetano, in solido con Giarola, la minore somma di euro 323.099,92 da lui percepita interamente nel 2017;
- Da Lu.ce Consulting s.r.l., in solido con Giarola, euro 154.277,97 percepiti nel 2017; inoltre, in solido con Giarola e i consiglieri o loro eredi, euro 953.599,97 (899.009,79 percepiti nel 2018 e nel 2019 + 54.590,18 interessi e sanzioni 2018)


Fra i consiglieri semplici si annovera Di Giulio Luica, e per lui gli eredi, citati ex art. 303 c.p.c. stante il decesso in corso di causa. Il Collegio ritiene di rifarsi all'insegnamento tradizionale (Cass. 12783/1998, 10336/2005, 217/2015) secondo cui *“per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta con atto ad essi notificato collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che ciascun erede del processo riassunto è destinatario della sentenza che lo definisce”*.

Le somme dovute, costituendo importi risarcitori e dunque debito di valore, dovranno essere attualizzate mediante rivalutazione secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo, e gravate di interessi al tasso di legge sulle somme via via rivalutate anno per anno, dal dovuto fino alla pronuncia; dopo di questa, correranno gli interessi come per legge



Conclusivamente, si pronuncia come in dispositivo

Le spese si liquidano in conseguenza alla soccombenza, anche per la fase cautelare e, per Giarola, anche per il reclamo.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) Condanna Giarola Francesco a rifondere alla parte attrice l'importo di euro 1.438.579,56, con le solidarietà partitamente indicate ai numeri 2), 3). 4) che seguono;
- 2) Condanna i convenuti Lu.ce Consulting s.r.l., Chiavenato Fausto, Gozzi Stefano, Malaguti Massimo, eredi Di Giulio a rifondere a parte attrice, in solido con Giarola Francesco la minore somma di euro 953.599,97;
- 3) Condanna inoltre Lu.ce Consulting s.r.l. a rifondere a parte attrice, in solido con Giarola Francesco, l'ulteriore (rispetto al punto 2) minore somma di euro 154.277,97,
- 4) Condanna Fava Gaetano in solido con Giarola Francesco a rifondere a parte attrice la minore somma di euro 323.099,92;
- 5) Tutte le somme di cui ai punti precedenti sono dovute con interessi e rivalutazione come specificato in motivazione;
- 6) Pone a carico solidale dei convenuti in solido le spese di lite di parte attrice, che liquida, per la fase di sequestro, in euro 10.000,00 in compensi, 1713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa; per il merito in euro 25.000,00 in compensi, 1.713,00 in esborsi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa ;
- 7) Pone inoltre a carico di Giarola Francesco le spese di lite di parte attrice per la fase di reclamo, per euro 7.200,00 in compensi, oltre 15% spese generali, oltre iva e cpa;

Venezia, 24/1/2024

Il Presidente rel. dr. Lina Tosi

